



COMUNE DI ADRANO

Città Metropolitana di Catania

REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO DELLE ATTIVITA' CHE PRODUCONO INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 57 del
03.11.2001

57

9

**REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO DELLE ATTIVITA' CHE PRODUCO INQUINAMENTO
ELETTROMAGNETICO.**

Art. 1

(Campo di Applicazione)

Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli impianti fissi, anche a carattere temporaneo, per la telefonia mobile (stazioni radio base), a quelli per la generazione e trasmissione dei segnali radio e televisivi, inclusi i ponti radio, impianti di telecomunicazione satellitare, gli impianti fissi utilizzati da radioamatori, operanti nell'intervallo di frequenza compreso fra 100 kHz e 300 GHz, nonché gli impianti di conduzione dell'energia elettrica ad alta tensione operanti alla frequenza di 50-60 Hz.

Art. 2

(Autorizzazioni)

L'installazione dei sistemi fissi di cui all'art.1, fatta eccezione per gli elettrodotti ad alta tensione, è soggetta alla preventiva autorizzazione comunale, rilasciata dietro parere - di apposita Conferenza di Servizi, denominata organo tecnico di cui al successivo articolo.

L'autorizzazione è rilasciata o negata entro sessanta giorni, dalla proposizione della relativa domanda.

Art. 3

(Organo Tecnico)

L'Organo tecnico è così composto:

1. Responsabile d'igiene pubblica della U.S.L. "3"- Catania o suo delegato;
2. Responsabile dell'Ufficio edilizia del Comune o suo delegato;
3. Rappresentante Tecnico dell'AUSL 3 - Catania;
- 4 un tecnico esperto del settore nominato dal Sindaco

Svolge i compiti di segreteria un funzionario scelto dal Sindaco

L'organo Tecnico si riunisce di norma con cadenza mensile. Esso, ai fini delle verifiche e valutazioni di cui al successivo articolo 4, esegue, anche mediante i suoi componenti o gli uffici degli stessi rappresentanti, tutti gli accertamenti, rilevamenti ed ispezioni ritenuti necessari ed acquisisce dall'istante chiarimenti e notizie integrative.

Art. 4

(Criteri di valutazione degli Impianti)

Il parere di cui all'art. 2 del presente regolamento viene espresso sulla base dei seguenti criteri:

- 1) Verifica del rispetto della disciplina prevista dal D.M. 10/09/1998 N° 381.
- 2) Valutazione delle condizioni ambientali della zona interessata dall'installazione dell'impianto, con particolare riferimento al numero degli impianti fissi ivi esistenti nonché ai campi elettromagnetici da essi prodotti, al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.
- 3) Verifica del rispetto della normativa vigente in materia edilizia, urbanistica ed estetico-paesaggistica.
- 4) Verifica del rispetto del presente regolamento.

Art. 5

(Documentazione necessaria per l'autorizzazione)

Al fine di ottenere l'autorizzazione, è necessario presentare la seguente documentazione:

Domanda in carta legale indicante i dati anagrafici del richiedente, l'opera da realizzare e il sito interessato.

Alla domanda dovranno essere allegati:

- 1) Scheda tecnica indicante i seguenti dati:
 - a) Frequenza e canali di trasmissione utilizzate;
 - b) Numero di celle per impianto;
 - c) Tipo, modello e dimensione delle antenne trasmettenti;
 - d) Altezza da terra del centro elettrico per ogni cella;
 - e) Direzione di puntamento rispetto al Nord geografico;
 - f) Numero di canali per ogni direzione di puntamento;
 - g) Potenza massima per canale al connettore d'antenna;
 - h) Diagrammi di radiazione sul piano orizzontale e verticale e tabelle riportanti le attenuazioni in dB della potenza irradiata, informatizzate, ad intervalli di almeno 1°;
 - i) Guadagno dell'antenna in dBi rispetto all'irradiatore isotropo;
 - j) Tilt elettrico o meccanico (inclinazione sull'orizzonte dell'asse di massima irradiazione).
- 2) Progetto completo dell'impianto;
- 3) Altitudine e coordinate geografiche del punto zona d'installazione;
- 4) Carta topografica in scala 1:2000 (o 1:5000) con caratteristiche altimetriche dell'area;
- 5) Per antenne installate su edifici, pianta orizzontale in scala 1:100 e prospetti verticali sempre in scala 1:100, con indicazione del posizionamento delle antenne.
- 6) Planimetria in scala 1:1000 (o 1:2000) con l'indicazione dei diversi edifici presenti, delle loro altezze, delle destinazioni d'uso e delle aree di pertinenza, in un raggio di 200 m dall'impianto stesso che deve essere chiaramente individuato con le rispettive direzioni di puntamento delle antenne trasmettenti (rispetto al Nord geografico).

- 7) Breve relazione descrittiva dell'area in cui verrà ubicato l'impianto stesso, con l'indicazione delle modalità di accesso all'impianto da parte dei manutentori e di individui della popolazione del posizionamento del locale contenente gli apparati tecnologici.;
- 8) Documentazione fotografica.

Art. 6

(Valore dell'autorizzazione)

L'autorizzazione di cui all'at. 2 del presente regolamento assorbe l'autorizzazione edilizia non assorbe, invece, la concessione edilizia, nei casi in cui essa sia prevista e/o resa necessaria, in relazione alle caratteristiche e dimensioni dell'impianto.

Art 7

(Obbligo dei gestori di servizi di telefonia mobile)

Ai fini della valutazione di cui al punto 2 dell'art- 4 del presente regolamento, i gestori di servizi di telefonia mobile hanno l'obbligo di presentare, entro 30 giorni dall'esecutività dello stesso, al Comune la planimetria asseverata da un tecnico abilitato riportante la posizione dei siti, il relativo indirizzo e le caratteristiche radio elettriche degli impianti già esistenti, inclusi i ponti radio al servizio delle reti di telefonia mobile ed un'attestazione, sottoscritta dal responsabile tecnico, nella quale sia dichiarato che sul territorio del Comune di Adrano non esistono altri impianti oltre a quelli oggetto della asseverazione.

Art. 8

(Sanzioni)

Fatte salve tutte le altre sanzioni previste dall'Ordinamento, la violazione delle disposizioni del presente regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, a carico del responsabile, del pagamento di una somma di denaro di importo fino a lire un milione, oltre all'obbligo di far cessare l'attività che realizza la violazione stessa.

In caso di inosservanza del suddetto obbligo, l'Amministrazione può provvedere all'esecuzione coattiva in danno.

Art. 10

(Disposizione transitoria e finale)

Per gli impianti esistenti alla data d'entrata in vigore del presente regolamento e non in possesso d'autorizzazione edilizia o concessione edilizia rilasciata, previo parere igienico-sanitario espresso dalla Azienda USL, dev'essere presentata domanda ai sensi del regolamento stesso entro il termine di sessanta giorni dalla data della sua esecutività. La mancata presentazione della domanda entro il suddetto termine o la violazione di ogni altra disposizione del regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 8.

Il Sindaco dispone verifiche su tutto il territorio comunale, dando priorità agli edifici sensibili, affinché venga accertato che tutti gli impianti fissi rientranti nel campo d'applicazione del D.M. 10/09/1998, n. 381, non producano campi elettromagnetici eccedenti i limiti di esposizione stabiliti dal Decreto stesso.